

AVVISO - Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino - Estensione delle misure previste dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 ai seguenti comuni interessati dall'evento: Camerino, Montecassiano e Treia UCR/000828

Facciamo seguito alla pubblicazione dell'Avviso relativo alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022,- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 - che prevedeva che gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, "sono estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022", per comunicare che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023 e disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-06-03&atto.codiceRedazionale=23A03242&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario-

gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, "sono estesi al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022".

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 ha altresì previsto, tra le altre, che "Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 settembre 2022, n. 922 assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera".

Risulta pertanto estesa a tali comuni anche la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui. L'Ordinanza a margine indicata ha previsto infatti, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno quindi richiedere al Banco la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, presentando la relativa richiesta non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. In caso di sospensione totale, gli interessi calcolati sul residuo debito in conto capitale nel periodo di sospensione saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/07/2023 (data assunta a titolo esemplificativo)

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 Euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata: 10 anni – scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale: 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/07/2023

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 41.579,62 Euro

Importo rata periodo di sospensione: 48,54 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/05/2024): 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo: 10/06/2028

Data di pubblicazione: 26 giugno 2023